



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Ufficio Procedimenti Disciplinari

L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- VISTO il D.Lgs n° 165, 30 marzo 2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO in particolare l'art. 55 del citato decreto che ai commi 4 e 5 statuisce la procedura per la trattazione dei procedimenti disciplinari;
- VISTI i Contratti collettivi nazionali comparto scuola 2006-09 e comparto istruzione e ricerca 2016-2018, che, per il personale docente, in materia di norme disciplinari contiene all'art. 29 comma 3 un rinvio al T.U. n°297/94;
- VISTI gli artt. 535 e segg. del T.U. n°297/94 e successive modifiche, recanti disposizioni in tema di sanzioni disciplinari al personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo;
- VISTO il DPR 62 del 16/4/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché l'art. 11 "Obblighi del dipendente" del CCNL 2016/2018;
- VISTO il provvedimento n° 9189 del 19 maggio 2010, con il quale è stato ricostituito l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari a seguito dell'emanazione del d.lgs. 150/2009;
- VISTO da ultimo il D.D. n°434 del 15/07/2021, con il quale il predetto Ufficio procedimenti disciplinari è stato modificato nella composizione;
- PRESA visione della comunicazione e relativi allegati – prot. n°16068 del 04/11/2021 (ns prot. 15531/2021) –, con la quale il dirigente scolastico dell'ITI Giua di Cagliari, ha segnalato il comportamento, contrario agli obblighi del dipendente statuiti dal codice disciplinare e dal DPR 297/94 citato, tenuto dal docente Antonino Repaci;
- VISTA l'ulteriore nota n°16753 del 18/11/2022, con la quale la dirigente scolastica, in risposta alla richiesta di integrazione istruttoria rivolta dallo scrivente UPD, ha trasmesso le dichiarazioni del personale delegato al controllo, precisando di ritenere alla luce di tali dichiarazioni e del registro di rilevazione "incomprensibile" l'asserzione del docente in merito alla mancata richiesta all'ingresso di esibizione della certificazione verde;
- VISTA la nota n° 16619 del 24 novembre 2021, con la quale il competente ufficio per i procedimenti disciplinari, nell'istruire il procedimento, ha provveduto a contestare gli addebiti ed a convocare il dipendente per la difesa;
- DATO ATTO che il dipendente di cui trattasi, acquisiti telematicamente gli atti del procedimento a fini difensivi, in occasione dell'audizione avvenuta in data 17 dicembre 2021, ha prodotto una memoria difensiva;
- VISTA la memoria difensiva nella quale sostanzialmente il docente respinge gli addebiti, precisando che nei giorni 15 e 16 settembre 2021, nessuno all'ingresso destinato ai docenti ha mai chiesto di esibire il green pass. Dichiarò di essere sempre stato in possesso di regolare certificazione verde derivante dall'effettuazione ogni 48 ore di tampone antigienico secondo quanto consentito dalla normativa all'epoca vigente. In proposito ha versato in atti copia dell'esito negativo del tampone eseguito il 14 settembre 2021 e copia di due scontrini, datati 14 e 16 settembre relativi al pagamento di test antigenici, emessi dalla farmacia presso la quale eseguiva i tamponi. Contesta, in relazione alla mancata validazione del green pass da parte della piattaforma ministeriale, all'uopo attivata, la mancata effettuazione di ulteriori controlli sull'esito fornito dalla piattaforma, nonché il rifiuto di acquisire la documentazione in suo possesso attestante la regolarità della sua posizione;
- RITENUTO che l'ulteriore istruttoria chiesta al dirigente scolastico con nota 15826 del 11/11/2021, non sia stata effettuata compiutamente, non essendo stati indicati i docenti che nel medesimo lasso di tempo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Ufficio Procedimenti Disciplinari

sono transitati dall'ingresso il giorno 15 settembre e che avrebbero potuto confermare o smentire quanto asserito dal docente Repaci;

CONSIDERATO che il docente, come emerge dagli allegati versati in atti, era effettivamente in possesso di una certificazione verde acquisita secondo una delle modalità previste dal D.L. 111/2021;

VISTA la legge di conversione del D.L. 127/2021 che ha aggiunto all'art. 1 del medesimo decreto rubricato "*Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico*" e recante l'obbligo per i dipendenti pubblici di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro, il seguente periodo: "*Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19.*"

PRESO ATTO che tale norma è stata introdotta con finalità di semplificazione delle verifiche a carico dei datori di lavoro, anche sulla scorta della considerazione che l'esibizione/consegna di una certificazione medica non si discosta dai casi codificati in materia di riservatezza, che autorizzano il datore di lavoro alla trattazione di dati sensibili nei modi e con le cautele stabilite dalla legge;

REPUTATO che tale norma, per quanto entrata in vigore successivamente (21 novembre) rispetto agli accadimenti oggetto della contestazione, e il possesso della certificazione verde da parte del dipendente non consentano, per ragioni di equità, di rilevare un comportamento sanzionabile, peraltro, non compiutamente dimostrato;

RITENUTO, pertanto, sulla base degli atti acquisiti al fascicolo e delle dichiarazioni rese dall'interessato e dagli elementi probatori prodotti, che non vi siano gli estremi per la comminazione di una sanzione disciplinare tra quelle stabilite dal DPR 297/94 per aver posto in essere atti non conformi agli obblighi del pubblico dipendente;

DECRETA

Il procedimento disciplinare avviato nei confronti del prof. Antonino Repaci (9/10/65) è archiviato.

Il presente atto è notificato all'interessato via pec all'indirizzo dell'Organizzazione sindacale che ha assunto la difesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro secondo le modalità e i tempi stabiliti dal codice di procedura civile.

IL DIRIGENTE UPD
Peppino Loddo

I Componenti UPD
Oriana Orgolesu
Alessandra Melis
Antonio Cardia

*Firme autografe sostituite a mezzo indicazione a stampa
ai sensi della vigente normativa*

Al docente Antonino Repaci
c/o cobas-sardegna@legalmail.it

Al Dirigente Scolastico
ITI Giua CAGLIARI
catf04000p@pec.istruzione.it